

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2785)	17
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	17, 20, 22, 26
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università (1107)	3	ALOI FORTUNATO	19
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 7	CASTAGNETTI GUGLIELMO, <i>Relatore</i>	20
	13, 14, 16, 17	CUFFARO ANTONINO	17, 24, 26
CASTAGNETTI GUGLIELMO	16	GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	20, 24, 25
D'AQUINO SAVERIO	17	MENSORIO CARMINE	20
FERRI FRANCO	7, 12, 13, 14	POLI BORTONE ADRIANA	26
MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	6, 12, 16		
POLI BORTONE ADRIANA	6, 11, 13, 14, 15, 17	Votazione segreta:	
RALLO GIROLAMO	16	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	26
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	6, 12, 14, 15		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna l'onorevole Renato Nicolini sarà sostituito dall'onorevole Antonino Cuffaro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 23 maggio scorso si era pervenuti all'approvazione dell'articolo 8 del testo predisposto dal Comitato ristretto. Proseguiamo ora nella discussione dell'articolo.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 9.

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria).

La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di

cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con tre anni di effettivo servizio nella qualifica al 31 dicembre.

Il concorso è indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalità di partecipazione.

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attività istituzionali delle università e di quelle del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione e ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni e ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale, nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 3.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio; sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è com-

posta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparato che la presiede, da un professore universitario ordinario di materie giuridiche o economiche, da un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari, da due dirigenti superiori dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione; funge da segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

(È approvato).

ART. 10.

(*Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale*).

Il quadro G della Tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituito dai seguenti:

QUADRO G — *Dirigenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo dirigente	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna università o istituto di istruzione universitario.

(2) Almeno uno per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni Policlinico universitario a gestione diretta.

QUADRO H — *Dirigenti dei servizi ispettivi centrali dell'istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Ispettore	10

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione).

Sono di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente dell'università con qualifica dirigenziale.

Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento a domanda di funzionari da altre sedi universitarie di pari qualifica e funzione.

L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzio-

ne di direttore amministrativo si provvede mediante concorso ovvero con trasferimento di funzionari di pari qualifica e funzione di altre sedi universitarie che abbiano maturato tre anni di servizio nella precedente sede.

Il Ministro determina il procedimento da adottare sentito il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « il trattamento economico e di carriera ».

11. 1.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente: « Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzione di direttore amministrativo si provvede di norma previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni di altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nel-

la sede di provenienza, ovvero mediante concorso », e sostituire il sesto comma con il seguente: « Il Ministro può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze ».

11. 2.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente: « Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede di norma previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni di altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero in mancanza mediante concorso », e *sostituire il sesto comma con il seguente:* « Il Ministro può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate, straordinarie e gravi esigenze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Università, presso la quale il posto è vacante, e il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ».

11. 3.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « con qualifica dirigenziale ».

11. 4.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo scopo dell'emendamento che abbiamo presentato al primo comma dell'articolo è chiaro: noi vogliamo, cioè, che siano di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti

concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti di tutto il personale non docente dell'università, e non solo di quello che ha qualifica dirigenziale.

Devo poi osservare che questo articolo 11 obbedisce alla tendenza ad eliminare l'accesso per concorso; noi siamo contrari a tale impostazione, ed abbiamo presentato una serie di emendamenti, perché si riservi un'aliquota del 75 per cento dei posti al personale che già lavora nelle università, ma si lasci almeno il 25 per cento dei posti da mettere a concorso pubblico.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito il collega Ferri a ritirare il suo emendamento 11. 1; penso infatti che le preoccupazioni da cui forse esso nasce non hanno motivo di essere, in quanto il riferimento al trattamento economico e di carriera va visto come un completamento formale dell'atto di nomina del personale non docente.

Parere contrario esprimo anche sull'emendamento Poli Bortone ed altri 11. 4, in quanto con esso si verrebbero a rimettere alla competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione tutti i provvedimenti attinenti allo stato giuridico del personale non docente delle università, e non solo quelli concernenti la dirigenza, che è una categoria distinta dalle altre: ora, ciò sarebbe in contrasto con la normativa di decentramento prevista dalla legge n. 208.

Sono favorevole alla prima parte dell'emendamento Ferri 11. 3 - identica alla prima parte del mio emendamento 11. 2 - mentre per la restante parte esprimo parere contrario, poiché con essa si riduce una discrezionalità ministeriale che è già limitata ai casi di « motivate esigenze ». Si verrebbe ad inserire un elemento di complessità che non ritengo opportuno in una fase procedurale come quella attuale.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concorro con il parere espresso dal relatore ed

invito l'onorevole Ferri a ritirare il suo emendamento 11.1 poiché, in base alla nuova normativa, quando si parla di trattamento economico non ci si riferisce al pagamento materiale, ma solo alle classi di stipendio cui hanno diritto i singoli docenti. L'effettivo pagamento delle retribuzioni spetta alle università; all'amministrazione centrale viene riservata la determinazione dei livelli retributivi.

FRANCO FERRI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 11.1 dopo quanto chiarito dal rappresentante del Governo. Credo opportuno, comunque, presentare uno specifico ordine del giorno che recepisca i chiarimenti testé forniti. Dichiaro inoltre di accedere, per la seconda parte del mio emendamento 11.3, alla formulazione proposta dal relatore con l'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Poli Bortone 11.4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11.2, identico nel testo all'emendamento Ferri 11.3, così come testé riformulato dal presentatore.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso per il parere di competenza alla Commissione affari costituzionali. La discussione dell'articolo 11 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

(Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico e scientifico).

È istituito il ruolo speciale del personale tecnico e scientifico delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

I relativi posti organici indicati nella annessa tabella A sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto

del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.

In prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche e profili professionali:

1) prima qualifica: professionalità ed esperienza necessaria per il coordinamento ed il controllo di unità organizzativa di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

2) seconda qualifica: alta professionalità e lunga esperienza necessaria per il coordinamento ed il controllo di unità organizzativa di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:

A) I QUALIFICA.

1) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria.*

Coordinatore tecnico:

Il coordinatore tecnico svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata dal consiglio di amministrazione dell'università con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca.

Può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini.

Può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria dichiarato con le modalità sopraindicate, con la assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse.

Sovrintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati.

Può avere la responsabilità anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura preposti ad attività didattiche e/o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, della detenzione e dell'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonché della osservanza delle norme di radioprotezione.

In musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

2) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati.*

Coordinatore di elaborazione dati:

Sulla base di direttive svolge attività altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture *hardware* e *software*, alla loro evoluzione.

Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.

In particolare le sue funzioni possono essere:

a) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;

b) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;

c) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche impianti;

d) produzione, gestione ed aggiornamento di *software* di base;

e) consulenza per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi al personale dei livelli inferiori;

f) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

3) *Area funzionale delle biblioteche.*

Coordinatore di biblioteca:

Responsabile del coordinamento delle biblioteche afferenti alla facoltà o interfacoltà con la responsabilità dell'uniformità dei criteri di conduzione, di descrizione dei documenti delle varie biblioteche afferenti, di istituto o di dipartimento.

Indirizza i funzionari responsabili delle biblioteche afferenti per quanto attiene a:

a) aggiornamento del personale;

b) modalità e procedure per quanto concerne collocazione e schedatura;

c) coordinamento dei materiali e delle indicazioni bibliografiche.

Svolge attività di orientamento dell'utenza.

4) *Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.*

Ai funzionari predetti competono:

le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;

l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;

la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;

l'esercizio della sorveglianza sui lavori a lui affidati;

la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.

B) II QUALIFICA.

1) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria.*

Coordinatore generale tecnico:

Tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità dichiarata con le modalità previste al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; svolge attività di studio e di programmazione, finalizzati all'aggiornamento delle tecniche delle procedure e degli impianti; promuove inoltre iniziative per l'aggiornamento del personale per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari.

In musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento della collezione, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati.

Nelle aziende agrarie, su direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà sovrintende al funzionamento dell'azienda stessa, e nell'ambito di tale attività è responsabile delle tecniche culturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione, finalizzati

all'aggiornamento di tecniche, procedure e impianti.

2) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati.*

Coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati:

Dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.

3) *Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari.*

Coordinatore generale dell'ufficio tecnico:

Ingegnere che svolge funzione di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tali uffici afferenti. I funzionari predetti svolgono anche compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle università.

Le attività relative ai profili professionali della I e II qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

I profili professionali della I e II qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle reali esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, in relazione anche alla relativa sperimentazione avviata dagli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, lettera A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

« Responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interfacoltà, interistituto, interdipartimentali; o responsabili di strutture interdipartimentali, interistituto, interfacoltà dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate.

Uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti.

Coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie al conseguimento degli obiettivi.

12. 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, il n. 3 della lettera A è sostituito dal seguente:

« 3) *Area funzionale delle biblioteche.* Coordinatore di biblioteca.

Nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interfacoltà, interistituto e interdipartimentali; ovvero è responsabile in centri interdipartimentali, interistituto, interfacoltà dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;

uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;

coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblio-

teca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie al conseguimento degli obiettivi.

12. 2.

Alla lettera B), dopo il n. 2, è aggiunto il seguente n. 2-bis: « 2-bis) Area funzionale delle biblioteche. Coordinatore generale.

Nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici: è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo o di coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in determinati settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per la elaborazione delle informazioni bibliografiche ed i prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauro, materiale non librario, problemi dell'utenza.

Nei settori di propria competenza, promuove l'aggiornamento del personale e la educazione dell'utenza.

Esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale.

Coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari.

Fornisce consulenze nei settori di propria competenza ».

12. 3.

L'onorevole Ferri ha presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera B, dopo il punto 3, aggiungere:

« 4) *Area funzionale delle biblioteche.* Coordinatore generale. Responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo o di coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in determinati settori della biblio-

teconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche ed i prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauro, materiale non librario, problemi dell'utenza.

Nei settori di propria competenza, promuove l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza.

Esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale.

Coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari.

Fornisce consulenze nei settori di propria competenza ».

12. 4.

Sostituire le parole: « rappresentate dal personale docente » *con le parole:* « stabilite ».

12. 5.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il punto 3, lettera B, aggiungere:

« 4) Area funzionale delle biblioteche - Coordinatore generale ».

12. 6.

Sopprimere il penultimo comma.

12. 7.

All'articolo 12, penultimo comma, sopprimere l'espressione: « in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ».

12. 8.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloï hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 12. 2:

Sopprimere le parole: « nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici ».

0. 12. 2. 1.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloï hanno presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 12. 3:

Sopprimere le parole: « nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici ».

0. 12. 3. 1.

Dopo le parole: « dell'ateneo » *inserire le parole:* « responsabile della conservazione e descrizione dei manoscritti, sovrintende all'attività editoriale dell'ateneo ».

0. 12. 3. 2.

Alla penultima riga, dopo le parole: « librari », *aggiungere le parole:* « in dono e di scambio ».

0. 12. 3. 3.

ADRIANA POLI BORTONE. La richiesta di soppressione delle parole « nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici », contenuta nel subemendamento 0. 12. 2. 1 da noi presentato, è formale, dal momento che tale espressione è inclusa nella definizione della qualifica; diventa quindi superfluo ripeterla nella legge.

La stessa osservazione vale anche per il subemendamento 0. 12. 3. 1 presentato dal gruppo al quale appartengo.

Quanto ai nostri subemendamenti 0. 12. 3. 2 e 0. 12. 3. 3, essi propongono di modificare l'emendamento del relatore, aggiuntivo alla lettera B dell'articolo.

Noi abbiamo apprezzato che si sia inserita, nell'ambito della seconda qualifica, la figura del coordinatore generale di biblioteca; però riteniamo che, quando si chiariscono le sue funzioni, bisogna dire che egli è responsabile anche « della conservazione e descrizione dei manoscritti » e che sovrintende « all'attività editoriale dell'ateneo ». Altrimenti, rimarrebbe non curata tutta l'attività editoriale, che in-

vece dovrebbe essere resa omogenea. D'altra parte, quando si affidano al coordinatore generale di biblioteca delle mansioni vaste e rilevanti — come nell'emendamento proposto dal relatore — s'intende perseguire proprio un criterio di normalizzazione (si parla infatti, tra l'altro, di « normalizzazione bibliografica e catalografica ») e di omogeneità, per evitare che continui a rimanere una sorta di iniziativa privata dei vari istituti o dipartimenti futuri delle università.

Il secondo subemendamento introduce una puntualizzazione, cioè inserisce le parole: « in dono e di scambio » dopo le parole: « materiali librari », alla penultima riga dell'emendamento del relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Gli emendamenti Ferri 12. 1 e 12. 4 ed i subemendamenti Poli Bortone 0. 12. 2. 1 e 0. 12. 3. 1 trattano di questioni già discusse precedentemente e, a mio avviso, hanno carattere puramente formale. Rispetto agli emendamenti da me presentati differiscono nel punto relativo ai compiti del coordinatore di biblioteca; nelle formulazioni da me presentate si chiede che tali compiti vengano definiti nell'ambito delle deliberazioni adottate dai componenti degli organi accademici. Come relatore, insisto su questa richiesta per due ragioni: una di principio, per la salvaguardia dell'autonomia universitaria, ed una funzionale, relativa ai compiti specifici di detti coordinatori. Non si può immaginare, infatti, che queste funzioni possano essere svolte senza valutazione da parte degli organi accademici.

A me pare che esistano ragioni di principio e di funzionamento tali da giustificare la richiesta di mantenimento del punto che, ribadisco, non altera la sostanza degli emendamenti i quali definiscono le funzioni del coordinatore della biblioteca.

Desidero sottolineare che l'introduzione della figura del coordinatore generale rappresenta il recepimento di una istanza avanzata da alcuni colleghi: di conse-

guenza, se si è proceduto all'inserimento, è necessario prevederne anche il raccordo con gli organi accademici.

Forse il collega Ferri ha ragione quando considera tale specificazione superflua, pleonastica, ma io la ritengo coerente con il ragionamento precedentemente svolto e lo invito pertanto a ritirare i suoi emendamenti 12. 1 e 12. 4.

In relazione ai subemendamenti Poli Bortone 0. 12. 2. 1 e 0. 12. 3. 1, nel rilevare il loro carattere puramente formale, invito i presentatori a ritirarli.

Esprimo inoltre parere contrario sui subemendamenti 0. 12. 3. 2 e 0. 12. 3. 3 in quanto ritengo che quelle del coordinatore generale di biblioteca siano funzioni ordinarie, riguardanti la gestione complessiva del patrimonio librario di un ateneo, e che quindi non possono investire attività aventi carattere straordinario.

Quando si parla, perciò, di « attività editoriale dell'ateneo », si esorbita, a mio avviso, dalle normali funzioni di questo coordinatore. Così pure, egli ha dei compiti legati alla lettura e quindi, eventualmente, anche al prestito dei libri: invece, la cura dei materiali librari « in dono e di scambio » verrebbe a investire un piano di attività non più ordinarie, ma straordinarie, che devono appartenere all'organo amministrativo, cioè al consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Ferri 12. 5 anche perché la formulazione in questione mi sembra superflua. Ricordo inoltre che la decisione cui si riferisce l'emendamento spetta agli organi accademici. Parere contrario esprimo anche sugli emendamenti Poli Bortone 12. 7 e 12. 8.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore.

FRANCO FERRI. Riconosco che la specificazione da me proposta può apparire pleonastica; pertanto, accetto l'invito del

relatore e ritiro gli emendamenti 12. 1 e 12. 4 da me presentati.

Insisto invece sull'emendamento 12. 5, che non trovo affatto superfluo; anzi, sono convinto che la normativa in vigore porterà a contraddizione senza la precisazione contenuta in tale emendamento. Le esigenze di una categoria rispetto a quelle di un'altra si possono diversificare, ma è anche evidente che gli organi accademici hanno compiti ben specifici nei confronti del personale.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiriamo i subemendamenti 0. 12. 2. 1 e 0. 12. 3. 1, ma riteniamo di dover insistere su quelli concernenti la lettera B dell'articolo, e cioè i subemendamenti 0. 12. 3. 2 e 0. 12. 3. 3: non vediamo, infatti, chi dovrebbe curare la conservazione e la descrizione dei manoscritti, e sovrintendere all'attività editoriale dell'ateneo...

FRANCO FERRI. Se ne occuperanno i dipartimenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Ma questi lo faranno secondo criteri diversi, mentre a noi preme introdurre un'impostazione di omogeneità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti all'articolo 12.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'emendamento 12. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 12. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone ed altri 0. 12. 3. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone ed altri 0. 12. 3. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'emendamento 12. 3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 12. 3 del relatore.

(È approvato).

A seguito di tale votazione, risulta assorbito l'emendamento Poli Bortone ed altri 12. 6.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 12. 7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 12. 8, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 12. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 12 resta pertanto sospesa in attesa di acquisire i prescritti pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Trattamento economico degli appartenenti al ruolo speciale del personale tecnico e scientifico).

Lo stipendio annuo lordo iniziale degli appartenenti al ruolo speciale del personale tecnico e scientifico è di lire 11.200.000 per la prima qualifica e di lire 14.000.000 per la seconda qualifica.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali rispettivamente di lire 672.000 annue lorde e di lire 840.000 annue lorde ed in successivi aumenti biennali rispettivamente di lire 414.000 annue lorde e di lire 518.000 annue lorde.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

ART. 13.

Al personale della prima e della seconda qualifica previste dal precedente articolo 12 si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

13. 1.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere:
« Le successive modificazioni del trattamento economico saranno stabilite con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 ».

13. 2.

Ricordo che la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole ad una nuova formulazione dell'articolo in discussione, formulazione indicata dalla stessa Commissione bilancio.

Nel frattempo, il relatore ha proposto un nuovo testo dello stesso articolo 13 che, se accolto, dovrà essere sottoposto per un riesame alla V Commissione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. La presentazione dell'emendamento 13. 1 scaturisce dall'esigenza, rappresentata dalla Commissione bilancio, in ordine ai livelli retributivi degli appartenenti alla prima ed alla seconda qualifica previste dal precedente articolo 12.

Desidero sottolineare che la nuova formulazione è il frutto della laboriosa trattativa intercorsa tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

FRANCO FERRI. Concordando con le osservazioni del relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento 13. 2.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 13. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio il testo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Accesso alle qualifiche del ruolo speciale del personale tecnico e scientifico).

Alle singole qualifiche del ruolo speciale del personale tecnico e scientifico, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.

Ai concorsi per l'accesso alla I qualifica del ruolo speciale è ammesso il personale della ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nel precedente articolo 12, che abbia maturato rispettivamente quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica; ai concorsi per l'accesso alla II qualifica è ammesso il personale della I qualifica del ruolo speciale e della ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato rispettivamente quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal ca-

so gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalità di cui al successivo comma.

Con apposite norme integrative al regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e i requisiti di ammissione ai concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove di esame e la ripartizione del punteggio, nonché tutte le modalità necessarie per lo svolgimento del concorso.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere alle parole: « si accede per concorso » la parola: « pubblico ».

14. 1.

Gli onorevoli Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il 75 per cento dei posti messi a concorso, di cui al precedente comma, sono riservati al personale dell'VIII qualifica, in possesso del titolo di studio, appartenente alle aree funzionali indicate nel precedente articolo 12, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica ».

14. 2.

L'onorevole Poli Bortone ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere dalle parole: « tale anzianità » fino alle parole: « al successivo comma ».

14. 3.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 14. 2:

Dopo la parola: « VIII », aggiungere le parole: « e VII ».

0. 14. 2. 1.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero precisare che illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal mio gruppo.

In relazione all'emendamento 14. 1 vorrei sottolineare che aggiungendo alle parole « si accede per concorso » il termine « pubblico », abbiamo inteso ribadire il principio del concorso pubblico per l'accesso alle carriere amministrative dell'università, onde evitare che si operi sempre e soltanto con assetti interni all'università stessa.

Per quanto concerne l'emendamento 14. 2 ci è sembrato opportuno vincolare a precise garanzie, quali il possesso del titolo di studio e la riserva del 75 per cento, la copertura dei posti messi a concorso.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Mi dispiace di dover ripetere, nell'esprimere il parere sugli emendamenti proposti, le stesse argomentazioni già esposte in sede di discussione sulle linee generali, di Comitato ristretto e di discussione sugli articoli.

Le ragioni illustrate dai colleghi hanno certo una loro validità, in linea di principio: io stesso, se dovessi stendere un provvedimento di legge *ex novo*, partendo da una situazione non già pregiudicata da una serie di fatti precedenti, non avrei difficoltà ad accettarle, e forse sarei anche più rigoroso, e parlerei di una percentuale del cento per cento, di tutti concorsi pubblici, perché questo dovrebbe essere il criterio da adottare.

Ma questo disegno di legge ha una storia complessa, che parte da una lunga trattativa sindacale, dal 1980 ad oggi, e quindi, per certi versi, costituisce un provvedimento di sanatoria, che cerca di correggere, nei limiti del possibile, una serie di decisioni precedenti che hanno portato alla creazione di determinate realtà, con riferimento al personale non docente dell'università.

È quindi per non vanificare la logica che presiede a tutto il disegno di legge che devo esprimere — contro le mie stesse convinzioni — un parere negativo sugli emendamenti presentati.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo deve esprimere parere contrario sugli emendamenti e subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci dispiace aumentare le sofferenze interiori del collega Tesini, insistendo su certi argomenti, ma è opportuno che chiariamo ulteriormente la posizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sui temi proposti dagli emendamenti.

Il relatore afferma che il disegno di legge ubbidisce ad una precisa logica: ma noi riteniamo che si tratti di una logica perversa. Infatti, se entro il prossimo quadriennio si prevede l'immissione in ruolo di settemila persone, per completare l'organico, mi domando quale sbocco potranno allora avere tutti coloro che supereranno un concorso pubblico: costoro, infatti (ed ecco perché ho parlato di logica perversa) troveranno non solo i posti più alti già occupati, ma li vedranno impegnati anche da persone non aventi l'indispensabile titolo di studio.

Stando così le cose, non conta che vi siano state delle contrattazioni, che siano intervenuti accordi con le organizzazioni sindacali, e che ci sia una logica: noi non possiamo accettarla come tale, perché la logica deve avere una sua razionalità, mentre noi non possiamo essere consenzienti su tutta questa situazione.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, con la presentazione degli emendamenti e con i suoi interventi, ha inteso difendere quella che esso ritiene, invece, una logica di correttezza e di onestà, soprattutto nei confronti dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che posseggono capacità e titoli, ma si troveranno la strada sbarrata da questa legge di sanatoria.

Del resto, noi abbiamo già fatto l'esperienza di leggi del genere a proposito del personale docente della scuola in genera-

le ed anche dell'università: ora si parla di sanatoria anche per il personale non docente, e questo — lo ripetiamo — non solo non ci trova d'accordo, ma ci porta a stigmatizzare decisamente il metodo di immissione in ruolo *ope legis*, che porterà indubbiamente a disfunzioni notevoli, nell'ambito della stessa vita universitaria. Infatti, il personale non docente costituisce uno degli assi portanti del sistema universitario, e quando si inseriscono ai più alti gradi persone che non hanno le capacità ed i titoli necessari, i risultati non possono che essere negativi.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Ho il massimo rispetto per il relatore e per le sue argomentazioni, piene di buona volontà: ma devo dire che il gruppo repubblicano trova ineccepibili gli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale; essi obbediscono infatti ad una logica che è il rifiuto di quella, aberrante, del sindacato: un sindacato che si fa carico unicamente di mantenere i privilegi acquisiti da chi è dentro un certo ambiente, ma non si cura minimamente dei problemi di ricerca di un posto di lavoro da parte dei giovani.

A noi dispiace che il Governo ceda ad un'impostazione del genere, cui siamo contrari per due motivi fondamentali. In primo luogo, perché si vengono a tutelare — come ho detto — i privilegi acquisiti, senza aprire spazi ai giovani meritevoli e capaci, con dei concorsi pubblici. In secondo luogo, perché si compromette ulteriormente il funzionamento delle università, facendo accedere ai ruoli dirigenziali persone che non hanno certamente i requisiti culturali e professionali necessari.

Capisco che il rapporto con il sindacato è difficile, e molte volte la mediazione è necessaria: ma di questo tipo di leggi la scuola ha già sofferto, in passato. E noi siamo contrari a provvedimenti di sanatoria, soprattutto quando comportino conseguenze negative, come quella che ho indicato.

Con rammarico, perché vi è una ragione politica che mi dovrebbe indurre ad

assecondare la volontà del relatore e del Governo, voterò a favore di questi emendamenti.

SAVERIO D'AQUINO. A nome del gruppo liberale dichiaro di condividere le preoccupazioni espresse dai colleghi del MSI-destra nazionale. Ritengo che si tratti di diritti acquisiti da parte di dipendenti che hanno avuto il merito di mandare avanti l'attività universitaria con il loro spirito di sacrificio. È pertanto tardivamente che stiamo riconoscendo tali diritti.

Circa le preoccupazioni relative all'apertura ai giovani debbo dire di dividerle in gran parte; bisognerebbe però che il Ministero preparasse una pianta organica delle università consona ai tempi attuali in modo da avere previsioni attendibili; sul personale attualmente in attività di servizio si registrano carenze numeriche assai gravi, vanno quindi banditi i concorsi al più presto possibile.

Ripeto di condividere la legittimità delle posizioni di principio espresse dai colleghi con i loro emendamenti ma debbo riconoscere che il provvedimento in discussione ha una portata limitata all'interno della quale non possono essere ricomprese tutte le posizioni che fanno capo all'attuale organico.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 14. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poli Bortone ed altri 14. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Poli Portone ed altri 0. 14. 2. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rallo e Aloï 14. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 aprile 1985.

Ricordo che nella precedente seduta la discussione era stata sospesa per poter procedere all'audizione informale dei responsabili dei principali enti pubblici di ricerca. Tali audizioni si sono svolte proficuamente questa mattina nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza; la Commissione è quindi in grado di disporre di elementi di valutazione per procedere speditamente all'approvazione del disegno di legge sollecitata dai tre responsabili degli enti pubblici di ricerca sentiti questa mattina.

ANTONINO CUFFARO. Ritengo che le audizioni da noi effettuate siano state molto utili poiché hanno consentito di dare una risposta affermativa ai quesiti posti dal relatore circa l'opportunità, per il nostro Paese, di sostenere uno sforzo finanziario notevole nel settore della ricerca. Mille miliardi non sono una cifra indifferente, ma occorrono per creare le condizioni affinché l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) intraprenda una serie di relazioni, a livello nazionale ed internazionale, per la costruzione di impianti ed apparecchiature.

Debbo anche dire, però, che le audizioni hanno messo in rilievo l'opportunità di procedere ad una indagine complessiva sui problemi della ricerca in Italia e, in particolare, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Si è notato, infatti, uno stato di disagio all'interno dell'Istituto stesso, dovuto a questioni che attengono alla efficienza, alla snellezza di gestione ed alla responsabilità dei controlli, nonostante il professor Cabibbo abbia illustrato l'attività dell'organismo mettendone in luce la produttività ed il buon funzionamento. A tutto ciò vanno aggiunti anche i problemi del personale che fa capo all'ente, le sperequazioni, la mancanza di mobilità e le difficoltà nel reperire nuovi addetti.

Occorre, a mio avviso, riflettere sul piano quinquennale, sul rapporto tra l'impegno su programmi di fisica subnucleare e quelli di fisica nucleare, sulle questioni relative alla possibilità di integrare il lavoro dell'Istituto con i programmi di analoghi istituti esteri per il futuro della fisica italiana.

Per questo ritengo riduttiva - non mi permetto di dire sbagliata - un'ottica che si limiti ad affrontare le questioni finanziarie tralasciando quelle di diversa natura. In tal senso abbiamo presentato emendamenti volti a sottrarre l'ente dall'attuale situazione di disagio, dalla collocazione nel parastato, dalla sottoposizione a controlli ministeriali che comportano lunghi tempi di attesa per la firma delle convenzioni.

Gli emendamenti da noi presentati sono diretti non solo a limitare il controllo agli atti fondamentali - come del resto avviene per l'ENEA -, ma attribuiscono al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, la possibilità di intervenire allorché le deliberazioni risultino estranee ai compiti dell'Istituto, creando, quindi le condizioni affinché all'interno della struttura stessa si assumano le responsabilità per condurre i programmi a compimento e per raggiungere positivi risultati nel campo della ricerca scientifica.

Apriamo allora il discorso sulla questione dei ricercatori. Mi chiedo come si possa stare tranquilli - e lo chiedo al ministro Granelli - di fronte alle tensioni all'interno dell'università, e fuori di essa, nei vari enti: tensioni alimentate da un lato dalla esistenza di forti sperequazioni, e dall'altro dai livelli retributivi insoddisfacenti e dall'impossibilità - per i ricercatori di un ente o dell'università - di procedere a passaggi che si rendono quanto mai necessari, se si vuole lo sviluppo della ricerca e quello del sistema produttivo italiano, in linea con le grandi trasformazioni che stanno oggi avvenendo a livello mondiale.

Credo che votare esclusivamente una legge di finanziamento non possa lasciare tranquillo il Parlamento, e non dovrebbe lasciare tranquillo il Governo, e particolarmente il ministro Granelli, che in ogni occasione ha affermato in proposito una esigenza di cambiamento, e che oggi si vede offerta, da parte nostra, l'occasione per procedere celermente ad una modifica che gli stessi responsabili dell'ente richiedono.

Il presidente Cabibbo ci ha detto che sente l'esigenza della riforma, ma che non vorrebbe che si ostacolasse il finanziamento. Noi siamo d'accordo con lui: ma riteniamo che si possa procedere - sulla base di modelli già sperimentati - ad un primo cambiamento della struttura dell'ente, dandogli la possibilità di procedere allo svolgimento dei programmi in una condizione molto diversa rispetto a quella attuale. Che tempo perderebbe il Parlamento, se affrontasse oggi tale questione, valutando i nostri emendamenti, nell'ambito di una discussione che si potrebbe circoscrivere a questa settimana? Che tempi si allungherebbero, sapendo che l'altro ramo del Parlamento ha già espresso significative convergenze sulle posizioni che noi oggi proponiamo?

Sappiamo che il panorama della ricerca italiana è molto complesso - non vogliamo dire caotico -, e che toccare un punto di questo sistema significa creare delle reazioni e dei contraccolpi in altri punti del sistema. Ma se non comincia-

mo a cambiare qualche cosa, credo che ci porteremo sempre dietro un ordinamento che appesantisce le possibilità del Paese ed ostacola lo sviluppo dell'esperienza e della ricerca, necessario per superare il divario esistente tra il nostro e gli altri paesi industrializzati.

Noi non intendiamo ritardare dei provvedimenti, ma affrontare seriamente questo problema: ed anzi il Governo e la maggioranza dovrebbero ringraziarci, per il nostro sforzo. Se la loro volontà convergerà con la nostra, credo che potremo porre rapidamente l'istituto in questione (che è così importante nel panorama scientifico italiano, e per lo sviluppo della scienza in Italia e nel mondo) in condizione di avere stabilità finanziaria, ma anche snellezza di funzionamento, come si addice ad un centro di così grande interesse.

Proprio perché si tratta di un centro di grande prestigio, che ha mantenuto alto il nome dell'Italia nel consesso internazionale, diciamo di sì allo sforzo finanziario che viene richiesto; nello stesso tempo, però, dobbiamo esprimere preoccupazione per una misura di puro finanziamento, che lascia inalterato l'attuale assetto.

Credo che chi si vuole assumere questa responsabilità - non nascondendosi il fatto che esistano esigenze di mutamento, trasformazione e riforma - deve giustificarla, e dar conto al Parlamento della propria posizione. Mi pare però che queste giustificazioni - quali che possano essere - siano deboli, rispetto ad una richiesta proveniente anche da parte della comunità scientifica, e che ha l'unanime riconoscimento delle stesse forze politiche.

FORTUNATO ALOI. La collega Poli Bortone ha evidenziato, nel suo intervento, le riserve del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ed anche le sue riserve, non certamente sull'attività dell'istituto in questione, che dal punto di vista scientifico tanto ci ha dato e ci sta dando, soprattutto in assenza di una programmazione organica nel settore.

Abbiamo a suo tempo chiesto di avviare un'indagine sull'attività del Consiglio nazionale delle ricerche; riteniamo che questo sia un nodo preliminare da sciogliere (soprattutto dopo quanto si è letto sulla stampa), per evitare riserve e problemi sulle iniziative che dovranno essere indubbiamente prese in questo campo.

Dare solo un incentivo finanziario può essere un fatto positivo, considerato a sé stante, ma è sempre un intervento episodico, che non affronta il tema dell'attività - soprattutto in campo nucleare e subnucleare - che l'istituto in questione conduce.

Le nostre critiche riguardano elementi e situazioni esistenti nel settore della ricerca. Intanto, abbiamo a più riprese sottolineato il problema dello stato giuridico dei ricercatori, la cui soluzione è stata sollecitata, con lettera, anche dalla Conferenza dei rettori. Qualcuno vuole assegnare ai ricercatori un ruolo di non docenti: ma noi siamo seriamente perplessi, pensando a questo personale nell'ambito universitario. Credo che sia estremamente importante chiarire tale problema, se si vuole che tra i vari istituti che operano nel campo della ricerca vi sia una certa organicità, e non si registrino disfunzioni e discrasie.

Abbiamo, ad esempio, ascoltato il presidente dell'ENEA, quando ci ha illustrato una situazione che si è venuta a creare all'interno dell'ente, per tutta una serie di motivi di natura amministrativa e programmatica, e che non favorisce lo svolgimento dei vasti compiti che l'istituto dovrebbe espletare.

La nostra posizione è indirizzata verso tutte le iniziative utili ad un inquadramento definitivo del settore della ricerca nonché a dare agli operatori in questo campo gli strumenti affinché la ricerca medesima possa percorrere un proficuo itinerario.

Rimane quindi l'esigenza di fondo di interventi organici che non si limitino a pure e semplici misure finanziarie di carattere episodico; in mancanza di tali interventi si rischierà di privare il setto-

re del respiro necessario ad operare bene in un settore proiettato ormai completamente verso il futuro.

CARMINE MENSORIO. Desidero sottolineare il notevole apporto che l'INFN ha dato al paese sia sotto il profilo dello sviluppo tecnologico che sotto quello della ricerca pura; se consideriamo tutto ciò il finanziamento di cui al disegno di legge in discussione appare quanto mai indispensabile ed urgente.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha svolto un ruolo fondamentale nel settore della ricerca ed i successi scientifici ottenuti gli hanno fatto assumere una dimensione internazionale; vi è stata una forte presenza dei nostri gruppi di ricerca nei più importanti laboratori mondiali così come vi è stato un forte impulso alle attività didattiche e culturali e agli impegni derivanti dalle relazioni internazionali. Senza il finanziamento di cui stiamo discutendo si rischierebbe non solo una riduzione dell'attività dell'istituto, ma anche un impoverimento di quell'attività di trascinarsi realizzata sia a livello universitario che industriale. La crisi dell'istituto comporterebbe un'attenuazione di quella funzione di stimolo fino ad oggi svolta egregiamente nei confronti delle attività industriali.

Per questi motivi, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Considero proficua l'audizione di questa mattina poiché ci ha confortati nell'opinione che si debba procedere a premiare una iniziativa che merita gli sforzi del paese. Non credo di dover replicare a lungo agli interventi dei colleghi Cuffaro e Aloï; i problemi da essi posti dovranno essere tenuti presenti quando si tratterà di affrontare la problematica del riassetto organizzativo dell'ente.

Oggi però, confortati dall'interesse scientifico dell'iniziativa che si va ad in-

traprendere, nonché dai pareri acquisiti questa mattina, non ci rimane che approvare il provvedimento di finanziamento dell'ente. Ci ricordava questa mattina il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare che tale finanziamento si rende necessario anche per le iniziative scientifiche di lungo respiro in cui l'ente è impegnato. Proprio per dare una certezza al suddetto programma scientifico invito la Commissione ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*. Prima di rispondere sinteticamente alle questioni sollevate stamattina vorrei fare un riferimento di carattere generale.

L'onorevole Poli Bortone, nella scorsa seduta, ha sottolineato l'opportunità di disporre di risposte più tempestive da parte del Governo circa specifiche interrogazioni. Personalmente assicuro il mio impegno nel riferire di tale esigenza presso la Presidenza del Consiglio, ricordo comunque che il mio è un ministero senza portafoglio per il quale viene osservata una precisa prassi che precede, all'interno del Governo, la decisione circa la mia risposta, come quella di ogni ministro senza portafoglio. Si tratta di un problema del quale debbono essere investiti anche i Presidenti della Camera e del Senato.

Tutto ciò comporta, al di là della mia volontà, ritardi nei tempi che giudico negativamente: per questo dovremmo cercare di sveltire le procedure affinché le comunicazioni possano essere più dirette e le risposte più tempestive.

Per quanto concerne l'ipotesi di una indagine conoscitiva sul settore della ricerca, mi dichiaro disponibile alle iniziative che il Parlamento riterrà utile adottare, dal momento che considero la funzione di controllo espletata dal Parlamento non meno importante di quella legislativa.

È stato sostenuto da più parti che il disegno di legge in discussione - l'hanno ripetuto anche i colleghi Cuffaro e Aloï - concerne esclusivamente il finanziamento

di un istituto di ricerca che opera in un ambito istituzionale preoccupante, tale cioè da far venir meno i presupposti naturali all'uso produttivo delle risorse.

Desidero precisare, a questo proposito, che il provvedimento al nostro esame introduce alcune importanti novità nel meccanismo dei finanziamenti. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, infatti, ha vissuto in situazione di precarietà per tutto l'anno 1984 proprio perché, allo scadere del piano pluriennale di attività 1979-1983, si era provveduto, da parte del Governo, soltanto ad un finanziamento annuale, completamente sganciato da ipotesi di programmazione: il che ha consentito una gestione ordinaria dell'ente, senza impegni di più lungo respiro sia nell'attività interna sia in quella internazionale.

Il disegno di legge n. 2785, viceversa, rompe tale pausa negativa e colloca il finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare in un contesto temporale pluriennale, legando le risorse a programmi approvati — secondo le previsioni legislative — dal CIPE. Così facendo, si introduce una formula di finanziamento che si colloca nel bilancio dello Stato, mantenendo, nel contempo, il collegamento con i programmi pluriennali di altri enti quali l'ENEA e il CNR. Ciò, indubbiamente, rappresenta il primo elemento di razionalità rispetto ad una distribuzione « a pioggia » dei contributi che, a lungo andare, può comportare l'abbassamento di produttività e capacità di tale istituzione.

Ribadisco ancora che il provvedimento in questione risponde non solo agli interessi obiettivi della comunità scientifica nazionale, ma permette di legare i finanziamenti ai programmi presentati al Parlamento.

Sono d'accordo con l'onorevole Menorio e con il relatore sull'opportunità di non lasciar trascorrere altro tempo per varare il contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare che, ripeto, si inserisce nella logica di razionalizzazione gestionale e di programmazione del supporto finanziario all'attività scientifica dello specifico settore.

Tuttavia, il Governo non sottovaluta i numerosi problemi messi in evidenza da più parti, quali il riordino degli organismi pubblici di ricerca, l'uscita del personale dal parastato, la natura dei raccordi con l'università ed il trattamento dei ricercatori universitari. Ecco la ragione in base alla quale al Governo non sembra congruo pensare ad una riforma legislativa di riordinamento strutturale di tale istituzione, introdotta sotto forma di emendamenti: le modifiche, infatti, contengono sempre indicazioni e suggerimenti utili che non possono essere rifiutate a priori, ma, semmai, in ordine alla sede entro la quale si intendono collocare.

Ricordo, ad esempio, che tra i ricercatori di vari enti (CNR, ENEA, INFN) è in atto una discussione che li vede divisi; inoltre, vi sono organizzazioni sindacali che insistono affinché si riordinino gli istituti contrattuali ed i trattamenti economici complessivi, ma l'esigenza di dare maggior chiarezza allo stato giuridico del ricercatore, non può passare attraverso la contrattazione sindacale, deve trovare sistemazione adeguata in una visione generale della situazione.

A questo proposito debbo anche ricordare che esiste una tendenza generalizzata all'intervento legislativo ente per ente in modo da superare, attraverso misure di tipo particolare, le previsioni normative contenute nella legge n. 70. Personalmente considero questo approccio estremamente pericoloso.

Ritengo, infatti, che, dal punto di vista metodologico, sarebbe opportuna una legge disciplinante lo stato giuridico di tutti i ricercatori operanti nel settore; tale legge dovrebbe essere, inoltre, correlata alla riforma interna dell'università ed alla funzione che il ricercatore svolge nell'ambito universitario per la mobilità che è necessaria.

Mi sembra quindi che i temi che sono stati qui trattati, a proposito degli organismi pubblici di ricerca (come quelli del personale, dell'uscita dal parastato, di una definizione dell'attuale sistema di « covigilanza » ministeriale, dei collegamenti con l'uni-

versità) presuppongano degli interventi legislativi certamente urgenti ed importanti, anche per far fruttare meglio le risorse finanziarie date a questo istituto. Ma ritengo che sarebbe troppo facile — e forse anche impossibile, sebbene io sarei lieto che ciò avvenisse — risolvere tali problemi con qualche emendamento ad un disegno di legge che è nato per assegnare un finanziamento per attività di ricerca.

Il Governo è però disponibile ad accogliere la richiesta di aprire, in altre sedi, un discorso di merito sulle riforme auspiccate. Insistere per introdurre in una legge di finanziamento certe modifiche — che, oltre tutto, dovrebbero avere l'assenso anche di altri ministri — significherebbe solo frenare l'assegnazione dei finanziamenti, allungare i tempi della riforma ed accrescere la precarietà della situazione in cui ci troviamo.

Invito quindi la Commissione a procedere all'approvazione del contributo a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per le ragioni già espresse dal relatore, mentre io m'impegno ad offrire la mia disponibilità ad affrontare, con appositi strumenti legislativi, il problema del riassetto dell'istituto medesimo e degli altri enti pubblici di ricerca.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Avverto, innanzitutto che gli onorevoli Cuffaro e Ferri hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti articoli:

ART. 1-bis.

Le norme del decreto ministeriale 26 luglio 1967 che ha istituito l'Istituto nazionale di fisica nucleare sono modificate ed integrate secondo gli articoli della presente legge.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare, istituito con decreto ministeriale 26 luglio 1967 in attesa del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è escluso dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'INFN, nel quadro della politica nazionale della ricerca contribuisce nel settore di sua competenza ed in stretto collegamento con l'Università alla formulazione ed alla realizzazione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali a cui siano destinati finanziamenti nazionali ed opera per promuovere la partecipazione alla esecuzione dei progetti nazionali esteri ed internazionali dell'industria nazionale e per la formazione delle relative competenze.

L'INFN collabora sul piano scientifico e tecnico con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali anche sulla base della direttiva del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

L'INFN per espletare i compiti ad esso assegnati può stipulare apposite convenzioni e contratti e, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, può costituire e partecipare a società di ricerca consorzi industriali o di aree di ricerca ad imprese anche con statuti internazionali.

L'INFN provvede anche al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite o di cui comunque dispone e collabora con essi alla progettazione ed alla realizzazione di prototipi di componenti e di impianti.

ART. 1-ter.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Le delibere dell'ente non sono soggette alla approvazione dell'autorità di vigilanza a cui vengono inviate per conoscenza prima di diventare esecutive.

Nel caso in cui le delibere contrastino con le finalità attribuite all'INFN, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica previa sospensione da disporsi non oltre 20 giorni dal ricevimento della deliberazione può richie-

re chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.

Entro 20 giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, il Ministro con provvedimento motivato può disporre l'annullamento delle deliberazioni che risultino in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

L'INFN presenta al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno e una relazione sull'attività dell'Ente che viene trasmessa al Parlamento ed al CIPE.

ART. 1-*quater*.

Su proposta dell'INFN il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica presenta al CIPE per l'approvazione, sei mesi prima della scadenza del programma quinquennale dell'Istituto, il nuovo programma quinquennale corredato da una previsione di finanziamento per l'intero periodo e da una relazione sui risultati conseguiti sino a quella data dall'Istituto con programma in corso.

I finanziamenti per il programma quinquennale dell'INFN vengono inseriti in apposita voce della legge finanziaria.

ART. 1-*quinqüies*.

La composizione del consiglio direttivo di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 26 luglio 1967, è modificata secondo le norme del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

il Presidente dell'Istituto;

i Direttori dei Laboratori nazionali dell'INFN;

i Direttori delle Sezioni dell'Istituto;

cinque membri eletti dal personale dell'Istituto;

un rappresentante eletto dal personale dell'Istituto;

un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

un rappresentante dell'ENEA;

due esperti nominati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di cui uno esperto in gestione aziendale.

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo deliberante dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone.

Al Consiglio direttivo partecipano con voto consultivo i presidenti delle commissioni scientifiche nazionali dell'Istituto.

ART. 1-*sexies*.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto ministeriale 26 luglio 1967 è modificato nel modo seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da tre membri eletti dal Consiglio direttivo nel proprio seno e dall'esperto di gestione aziendale nominato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica.

I membri della Giunta esecutiva operano negli INFN a tempo pieno ».

ART. 1-*septies*.

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 26 luglio 1967 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente, nominato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, è scelto su una terna votata dal personale ricercatore dell'Istituto tra i professori universitari di ruolo delle discipline fisiche o tra gli esperti delle discipline stesse ».

ART. 1-*octies*.

In attesa di una riforma complessiva degli enti pubblici di ricerca, allo scopo di valorizzare l'attività di ricerca conside-

randone la specificità e di eliminare le sperequazioni di trattamento esistenti nell'ambito del settore della ricerca, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'INFN è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero del tesoro e del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'INFN è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'INFN, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Chiedo ora ai presentatori se aderiscono alla richiesta di ritiro di questi articoli aggiuntivi che il ministro ha avanzato, dichiarando il proprio impegno ad esaminare i problemi degli enti pubblici di ricerca.

ANTONINO CUFFARO. Abbiamo messo in rilievo questa mattina, anche nel corso dell'audizione, che questo disegno di legge di finanziamento assume questa volta un carattere particolare, e non solo per una sua congruità (più volte abbiamo segnalato le necessità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, ed anche nel corso del dibattito sulla legge finanziaria), ma pure per il carattere pluriennale. E l'inserimen-

to di una parte di questo finanziamento nella legge finanziaria ha sancito il concetto che non si possono avere programmi pluriennali e finanziamenti annuali.

La stessa cosa dovrebbe essere fatta per altri enti: e mi riferisco in particolare al Consiglio nazionale delle ricerche, che invece vede discussa, di anno in anno, la propria dotazione finanziaria, nel corso del dibattito sul bilancio dello Stato.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ma nel corrente anno cambierà anche questo.

ANTONINO CUFFARO. È in questo senso che ritengo che ci dovremo impegnare; se vi sarà un'iniziativa del ministro in proposito, la appoggeremo, quali che siano gli strumenti che si vorranno adoperare. Mi pare, infatti, che dall'intervento del ministro Granelli venga una conferma dell'esigenza di pensare ad una serie di modifiche legislative.

Ma devo fare un rilievo. In questa Commissione abbiamo discusso più volte argomenti del genere: ora, quando avanziamo la richiesta di affrontare un progetto complessivo per la modifica del sistema di ricerca, ci si oppone l'argomentazione che, essendo il sistema molto complesso, occorre procedere con la politica dei piccoli passi.

Abbiamo dovuto polemizzare spesso contro questa posizione, che obiettivamente ha bloccato la discussione di un progetto generale, che era all'attenzione della Camera fin dalla sesta legislatura.

Nel momento in cui avanziamo una serie di proposte a proposito di un determinato ente o istituto, il ministro ci obietta che andiamo ad incidere su una serie di questioni che modificano l'equilibrio del sistema, e che quindi devono essere attentamente valutate e ponderate, perché affrontare il problema del personale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare significa dibattere il problema del personale degli enti di ricerca nel loro complesso. È vero, e noi lo sappiamo, ma credo che il ministro possa valutare

un'iniziativa del genere come stimolo ad affrontare il problema. Abbiamo definito dei comparti, eppure non riusciamo ad avere una risposta né dal ministro della pubblica istruzione, né da quello per la funzione pubblica, né da quello per la ricerca scientifica e tecnologica, e non sappiamo se possiamo avere il comparto della ricerca nella legge-quadro della funzione pubblica.

Come si fa ad uscire da questa situazione? Soltanto noi, come forza d'opposizione, siamo interessati a fare un certo cammino, oppure al Paese interessa affrontare questa situazione?

Di fronte al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, che preannuncia un'emorragia di forze dal settore dei ricercatori verso l'università, a causa della diversa retribuzione, ed anche gratificazione culturale e sociale, noi restiamo fermi a dire che il problema è complesso, e non riusciamo ad affrontarlo?

Quando consideriamo che il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, in attesa di una convenzione con l'università, che non è ancora siglata dai ministeri competenti, rischia di andare in galera, e di perdere il proprio prestigio, per iniziativa della magistratura, noi possiamo restare soddisfatti della situazione, oppure dire che il problema è così complesso che dobbiamo disporre di tempi più lunghi per risolverlo? Noi siamo convinti del fatto che le nostre preoccupazioni sono le stesse del ministro.

Ora, il gruppo comunista si domanda: quali sono le forze che hanno fin qui ostacolato un ministro, che noi giudichiamo valido, e che ha delle idee chiare, nella presentazione di una propria proposta organica, che risolva tali questioni, oppure costituisca un punto di partenza per una discussione parlamentare? Scherzosamente, durante un dibattito ho chiesto al ministro Graneli qual è il « nemico » che ci ostacola. Io credo che, per quanto complesso sia il problema, dobbiamo cominciare ad affrontarlo. Perciò, signor presidente, noi formalizziamo i nostri emendamenti, e intendiamo che vengano acquisiti

come documenti di questa discussione in sede legislativa.

Noi vorremmo che il ministro Graneli ci desse un'assicurazione che, entro il 1985, il Governo presenterà un disegno di legge per la riforma dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, che significhi la volontà della maggioranza di discutere questo problema, associando le posizioni di quel progetto con quelle che abbiamo già configurato, e che potremo perfezionare (essendo noi responsabili come legislatori, ma essendo responsabile il ministro di un atto che coinvolge un complesso di posizioni della maggioranza); in questo caso, potremmo accedere alla richiesta di ritirare gli emendamenti in questione. Dichiaro anche di rinunciare alla presentazione di ordini del giorno (ricordo tra l'altro di aver iniziato la mia attività di parlamentare nel 1976 votando un ordine del giorno proprio sull'INFN), preferendo un impegno politico preciso.

LUGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*. Senza tornare sui problemi sollevati ed esaminati che richiederebbero uno spazio di tempo superiore a quello oggi a disposizione, debbo dire che non ho difficoltà ad impegnarmi a presentare un provvedimento organico sullo *status* giuridico e normativo dei ricercatori, anche se questo comporterà un coordinamento a livello governativo, comprendendo tutti i ricercatori operanti nei settori extrauniversitari. Sarebbe inutile procedere ad una revisione ente per ente; anzi, a questo riguardo ricordo che vi è un dibattito serrato tra sindacati e associazione dei ricercatori; personalmente considero un impegno preciso del Governo la presentazione di questo progetto di legge di riforma.

Sempre a livello personale, posso dire che mi impegno a presentare tale progetto entro il prossimo settembre; è chiaro che se si accetta l'idea di un progetto governativo su tale settore le successive riforme del CNR e degli altri istituti di ricerca rappresenteranno lo sviluppo della idea principale.

A questo punto, non posso fare altro che rinnovare la richiesta di approvazione del disegno di legge di finanziamento dell'attività dell'INFN, sperando di aver sbloccato la situazione con le precisazioni testé fatte.

ANTONINO CUFFARO. Prendiamo atto degli impegni assunti dal ministro e dichiariamo di ritirare gli articoli aggiuntivi presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi dal votare gli articoli del disegno di legge n. 2785.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per l'attuazione del nuovo piano pluriennale 1984-1988 è stabilito, in aggiunta al contributo di lire 80.000 milioni autorizzato per l'anno 1984 dalla legge 16 luglio 1984, n. 314, in complessive lire 884.400 milioni, così ripartite:

- per l'anno 1985 lire 194.400 milioni;
- per l'anno 1986 lire 220.000 milioni;
- per l'anno 1987 lire 230.000 milioni;
- per l'anno 1988 lire 240.000 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 194.400 milioni per l'anno 1985, a lire 220.000 milioni per l'anno 1986 e a lire 230.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uo-

po utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2785):

Presenti	24
Votanti	21
Astenuti	3
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Cobellis, Conte Antonio, Cuffaro, D'Aquino, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pisani, Portatadino, Russo Giuseppe.

Si sono astenuti:

Aloi, Poli Bortone, Rallo.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA